



Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - Sezione di ORTONA

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, con determinazione dirigenziale N°132 del 15/06/2012


Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Protezioniste, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 86/1999, con determinazione dirigenziale N°21/72 del 31/07/2012

SEDE LEGALE: Via V. Perez, 4 66026 Ortona (Ch) | Codice Fiscale 91007800689

CONTATTI: Cellulare 347 9392231 - 392 1653855

Mail lidaortona@gmail.com

Web <http://lidaortona.wordpress.com> www.facebook.com/lidasezioneortona



Comune di Ortona - c_g141
REGISTRO UFFICIALE
N. 20120017995
28-09-2012
ARRIVO



Spett.le Sindaco Comune di Ortona

Dott. Vincenzo d'Ottavio

Spett.le Consigliere Delegato

Sig.ra Simonetta Schiazza

PROPOSTA DI CONVENZIONE

IN VIA SPERIMENTALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012

TRA IL COMUNE DI ORTONA E LA LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE SEZIONE DI ORTONA

PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN VIA MASSARI

Vista la L. n. 281/91 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la L.R. n. 86/99 "Norme sulla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Circolare 14 maggio 2001, n.5 del Ministero della Sanità di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 che stabilisce che "l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. **Pertanto l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali**"

Vista la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, che all' Art. 2, comma 371, ha istituito l'obbligo per i Comuni singoli o associati e per le Comunità montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile. Tale legge prevede anche la possibilità che la gestione di tali strutture sia affidata a soggetti privati, a condizione però che nel canile o gattile sia garantita la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti.

PREMESSO CHE

- il Comune di Ortona è proprietario di una struttura regolarmente autorizzata e adibita a Canile rifugio di cui all'art.4 della L.R. n.86/1999 nella quale sono ricoverati mediamente 100 cani;
- a norma dell'art. 2 della L.R. n. 281/1991 alla gestione dei canili e dei relativi servizi possono partecipare previa formale convenzione associazioni protezioniste non aventi fine di lucro;
- a norma della Circolare del Ministero della Sanità 14.05.2001 n. 5 **le convenzioni devono essere prioritariamente stipulate con associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali;**

UFFICIO TECNICO

Prot. N. 3676 2012 12 6 SET. 2012



Legga Italiana dei Diritti dell'Animale - Sezione di ORTONA

- fino ad oggi il canile è stato affrontato con un approccio sanitario ed è necessario riformulare sotto il profilo culturale-gestionale il canile passando da una idea di mantenimento dei cani ad una di formazione dei cani, proponendo il canile come centro di servizio cinofilo alla cittadinanza mediante un piano di trasformazione del canile chiamato ad assolvere i suoi compiti di base:

1. Preparare i cani all'adozione

2. Promuovere le adozioni attraverso l'orientamento e il sostegno dell'adottante

- è necessario il coinvolgimento di professionisti specifici: veterinari comportamentalisti, educatori cinofili, volontari con formazione specifica, guardie zoofile; affinché attraverso una maggiore integrazione con il territorio e con la cittadinanza si riesca a portare fuori i cani dalla reclusione nella struttura¹;

- l'attività di promozione delle adozioni consentirebbe una riduzione delle presenze in canile migliorando il benessere dei cani presenti e riducendo in prospettiva i costi per il Comune di Ortona;

- l'Amministrazione Comunale condivide la necessità di ottenere il parere e lo stimolo di soggetti esterni, collaborando con i cittadini e gli organismi di volontariato, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa citata e per migliorare la qualità degli interventi e dei servizi erogati;

- l'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla L.R. 86/99, deve svolgere regolare attività di controllo sulla corretta gestione amministrativo-sanitaria del canile-rifugio, sul rispetto degli obblighi di legge e sul benessere degli animali;

- l'Amministrazione Comunale, con DETERMINAZIONE n. 391 del 27/06/2012 ha prorogato l'incarico di Direttore Sanitario del Canile Rifugio di Ortona alla dott. Debora Marcone per la durata di mesi sei, dal 1.7.2012 al 31.12.2012 e pertanto l'Associazione non dovrà provvedere a individuare un proprio Direttore sanitario per detto periodo;

- la L.I.D.A. - Lega italiana dei diritti dell'animale Sezione di Ortona, svolge regolarmente nella provincia di Chieti documentata attività di volontariato per la lotta al randagismo, all'abbandono ed al maltrattamento, soccorrendo gli animali e promuovendo le adozioni, anche attraverso la collaborazione con i Servizi Veterinari ASL, le Amministrazioni locali e le altre associazioni animaliste e cinofile come da protocolli di Convenzione di seguito citati,

- la L.I.D.A. - Lega italiana dei diritti dell'animale Sezione di Ortona, è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, con determinazione dirigenziale N°132 del 15/06/2012;

- la L.I.D.A. - Lega italiana dei diritti dell'animale Sezione di Ortona, è iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Protezioniste, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 86/1999, con determinazione dirigenziale N°21/72 del 31/07/2012;

- la L.I.D.A. - Lega italiana dei diritti dell'animale Sezione di Ortona condivide la necessità d'intervenire sul fenomeno randagismo attraverso l'attuazione di una massiccia campagna di adozioni e sterilizzazioni, controllando e assicurando anche il benessere degli animali mantenuti in convenzione presso strutture di ricovero private o pubbliche e ha a disposizione le professionalità sopra richiamate.

SI SOTTOPONE A CODESTA AMMINISTRAZIONE LA OPPORTUNITA' DI SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina l'attività di gestione del canile rifugio comunale di Ortona, ubicato in Ortona, via Massari, ivi compreso quello di custodia dei cani randagi ritrovati o catturati nel territorio del Comune di Ortona dal Servizio A.S.L. nonché gli interventi sul territorio a causa della segnalazione di presenza di cani o gatti randagi o animali in difficoltà, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1034 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) - Legge 281 del 14.08.1991, (c.d. Legge sul randagismo) Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996, e Legge Regione n. 86 del 21-09-1999.

L'attività in questione sarà svolta dalla L.I.D.A. Lega Italiana dei Diritti dell'Animale sezione di ORTONA con sede

¹ Si cita il Manuale "Il Canile come presidio zoo antropologico - da struttura problema a centro di valorizzazione del rapporto con il cane" a cura del medico veterinario Dott. Roberto Marchesini, Presidente della Società Italiana Scienze Comportamentali Applicate (Associazione Nazionale Medici Veterinari) e direttore della Scuola di Interazione Uomo Animale SIUA.



Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - Sezione di ORTONA

legale in Via V. Perez, 4 66026 Ortona (Ch) | CF 91010780699, di seguito denominata L.I.D.A. o Associazione.

2. OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

La sezione L.I.D.A. come sopra rappresentata, assume la gestione operativa del canile comunale, obbligandosi ad assolvere integralmente ai compiti disciplinati dalla presente convenzione.

Sono a carico delle L.I.D.A. le spese per l'acquisto di cibo, farmaci, vaccini, spese veterinarie e di eventuali collaboratori.

L'Associazione, individuerà n. 2 unità di personale addetto alle attività del canile/rifugio (pulizia box, attività amministrative, pasti, ecc.) e garantirà l'Apertura al pubblico della struttura almeno 3 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del 16 Luglio 2009.

L'Associazione individuerà un proprio responsabile del coordinamento delle attività e provvederà a riferire al Sindaco e al consigliere delegato per materia le attività svolte, le attività pianificate e gli eventuali impegni di spesa.

La L.I.D.A. attenderà alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione mediante l'ausilio di personale volontario, dipendente o in rapporto di collaborazione professionale, appositamente addestrato ed in possesso delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati. L'organizzazione a tal fine garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto di convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni specifiche. La L.I.D.A. garantisce che il personale impiegato è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni, morte, invalidità permanente e/o temporanea, malattie professionali e responsabilità civile per danni a terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 266/91 Legge quadro sul volontariato.

I volontari e gli operatori tecnici saranno adeguatamente formati mediante un corso interno all'associazione tenuto da educatori cinofili diplomati e medici veterinari.

3. ORARI DI APERTURA

La L.I.D.A. stabilirà gli orari di apertura al pubblico e li comunicherà al Comune e all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario competente per territorio, dovrà essere espletato nel rispetto della recettività della struttura; agli animali ricoverati dovranno essere assicurati condizioni di vita adeguate avendo cura di evitare situazioni di affollamento e di promiscuità tali da mettere in pericolo l'incolumità e la salute degli stessi. Come previsto dalla Legge 281/91, i cani ricoverati devono essere custoditi, sottoposti a profilassi, curati e sterilizzati chirurgicamente se femmine, presso la ASL o altro locale abilitato.

Al momento della consegna al rifugio ogni cane verrà, a cura del Servizio Veterinario, identificato mediante microchip e iscritto all'anagrafe canina, con la relativa documentazione. I servizi Veterinari vigileranno sullo stato di salute e di benessere degli animali ricoverati.

La L.I.D.A. dovrà provvedere, quindi a:

- a) ricoverare i cani randagi del territorio comunale nei modi di legge;
- b) garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;
- c) garantire l'apertura al pubblico nei giorni previsti e ad orari prestabiliti, onde permettere l'accesso ai cittadini;
- d) garantire una corretta alimentazione, con diete bilanciate, per il fabbisogno energetico e calorico dei cani;
- e) collaborare con la ASL per interventi nel territorio in particolari circostanze al fine di esigenze sanitarie;
- f) collaborare con la ASL per gli adempimenti di competenza per i cani ricoverati e custoditi nella struttura;
- g) promuovere le adozioni e la prevenzione del randagismo mediante la "cultura del possesso responsabile".

La L.I.D.A. dovrà tenere aggiornato un apposito registro di carico-scarico, sotto vigilanza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente e del veterinario della struttura, sul quale annotare la data del ricovero e i dati segnaletici degli animali ricoverati, il numero di microchip, gli eventuali altri interventi veterinari effettuati, la data di cessione e le generalità del destinatario. All'atto della cessione dell'animale, dovrà essere compilata apposita scheda di affido riportante in modo chiaro gli elementi identificativi dell'animale e le generalità e recapito dell'affidatario. Copia della scheda dovrà essere conservata presso il canile rifugio. Alla fine di ogni mese dovrà essere inviato un resoconto al



Comune di Ortona in ordine al numero degli animali introdotti, riscattati, ceduti o abbattuti.

Alla fine dell'esercizio dovrà altresì essere presentata una relazione contenente:

- le modalità di gestione, i tempi ed i risultati conseguiti;
- le attività svolte nel campo educativo e promozionale;
- la rendicontazione delle entrate e delle spese.

L'assistenza zoottrica degli animali ricoverati nel canile rifugio avverrà sotto la direzione sanitaria del medico veterinario iscritto all'albo professionale, attualmente incaricato dal comune di Ortona con determinazione n. 391 del 27/06/2012. Resta salva la facoltà dell'associazione di provvedere direttamente, previo parere non vincolante del veterinario responsabile e a proprie spese, alle ulteriori cure mediche che l'associazione riterrà necessarie per i cani ospiti del canile in caso di urgenza o di ravvisata gravità che richiedano consulenze esterne di veterinari specialisti per il benessere psicofisico del cane.

5. ADOZIONI

I cani reimmessi sul territorio o ricoverati all'interno del canile sono di proprietà dell'amministrazione comunale sino a quando non siano affidati in adozione. La L.I.D.A. dovrà fornire, dietro richiesta eventuale dei cittadini, e nei modi di legge, le informazioni relative ai cani catturati e non potrà consegnare gli animali catturati a persone che non diano idonee garanzie di affidabilità. Dunque saranno oggetto di valutazione non solo le caratteristiche del cane, ma soprattutto quelle dell'affidatario, del nucleo familiare, del luogo di abitazione in cui dovrà essere inserito l'animale, nonché delle aspettative che hanno indotto le persone all'adozione.

All'adozione seguirà immediata comunicazione al Comune di provenienza del cane, ai fini della regolamentazione della situazione anagrafica, così come per la sopraggiunta morte, in entrambi i casi la comunicazione deve essere fatta anche alla ASL competente.

Si organizzeranno campagne per incentivare le adozioni, la sterilizzazione e l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà.

L'Associazione ed il Comune di Ortona collaboreranno per la programmazione di iniziative territoriali di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. In particolare mediante:

- **Protocollo d'intesa tra l'associazione ed il Nucleo locale di Guardie Eco-zoofile OIPA** che si impegnano a collaborare, nell'unione d'intenti delle parti, per lo svolgimento delle attività relative alla vigilanza e controllo in cui una sinergia delle funzioni svolte dai due organi sia utile al fine di migliorare l'efficienza del servizio di gestione del canile comunale;
- **Protocollo d'intesa tra l'associazione e l'Associazione sportiva dilettantistica Accademia a 4 zampe** che si impegna con i propri educatori cinofili diplomati a: formazione dei volontari, consulenze sulla gestione di cani problematici, attività di socializzazione ed educazione dei cani ospiti, consulenze pre e post adozione agli aspiranti adottanti, recupero comportamentale;
- **Progetto "Canile APERTO a TUTTI";**
- **Procedura adozioni idonea a ridurre le presenze nel canile;**
- **Iniziative per il rispetto delle leggi a tutela degli animali.**

6. SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO PRESSO L'AZIENDA ASL PER LA STERILIZZAZIONE E RE-IMMISSIONE DI GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO A GATTI RANDAGI E VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

La L.I.D.A. si impegna altresì a provvedere, quindi a:

- Collaborare con l'Azienda A.S.L nella cattura di gatti appartenenti a colonie feline di cui all'art. 16 della L.R. 86/99 al fine di effettuare interventi chirurgici di sterilizzazione. Le richieste di cattura saranno inoltrate esclusivamente dall'Amministrazione Comunale;
- Re-immettere, successivamente alla sterilizzazione, i gatti sterilizzati nella colonia felina originaria riconosciuta previa degenza post-operatoria di almeno 4 giorni in idoneo locale da individuare nel canile;
- Garantire tempestivi interventi medico veterinari da parte di strutture ambulatoriali private a proprie spese e con mezzi propri sul territorio del comune tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, 24 ore su 24 con la messa a



Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - Sezione di ORTONA

disposizione di un cellulare di servizio al quale il Comune potrà rivolgersi per le relative urgenze;

- Garantire il ricovero presso in idoneo locale da individuare nel canile per il tempo necessario alla degenza.

7. MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Compete al Comune la manutenzione straordinaria della struttura e delle aree pertinenziali. L'organizzazione di volontariato si impegna a garantire la somministrazione di acqua alle essenze arboree ed alle siepi, nonché lo sfalcio periodico dell'erba sulle aree verdi oggetto di convenzione, nel rispetto delle norme di protezione e prevenzione individuale di cui al L. 81/2007.

L'associazione si obbliga a mantenere l'immobile (compreso le pertinenze) in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine del servizio, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

8. UTENZE

Le spese relative a tutte le utenze derivanti dalla gestione del canile sono a carico dell'Ente Pubblico.

9. RICETTIVITÀ DEL CANILE

Le parti stabiliscono che il canile comunale ha una capacità ricettiva strutturale massima pari a posti n. 100, con una tolleranza temporanea del 25%. Qualora i posti disponibili dovessero esaurirsi, la L.I.D.A. è autorizzata a rifiutare l'entrata di cani sino alla liberazione di nuovi spazi per effetto di adozioni.

Nell'eventualità in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, soprattutto se provenienti da rinunce, ammesse solo per gravi motivi, viene istituita una lista di attesa sotto la diretta responsabilità del gestore.

10. CORRISPETTIVI

Il Comune di Ortona corrisponderà alla L.I.D.A. a fronte delle attività di cui alla presente convenzione un corrispettivo onnicomprensivo di € 15.000 IVA inclusa, ~~per un numero di 100 cani aumentato del 25% in caso di numero di cani compreso tra 110 e 140.~~

Le voci che compongono il capitolo di spesa a carico del gestore per cui viene pagato il relativo corrispettivo sono:

- le spese di medicine;
- le spese di vitto dei cani ;
- le spese di pulizia e di disinfestazione della struttura.
- le spese di consumo del materiale vario e di quant'altro necessita alla normale attività della struttura a cui è destinata;
- tutte le spese relative al personale dipendente e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi, sollevando il Comune di Ortona da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la L.I.D.A. ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi;
- ogni altra spesa inerente la normale gestione, ivi compresa l'assicurazione e quanto altro necessario per il benessere animale come le ciotole, cucce, spazzole e simili.

La liquidazione delle somme verrà effettuata con le seguenti modalità:

~~€ 2.000~~ in acconto alla sottoscrizione della presente convenzione; ~~€ 6.000~~ entro il giorno 15 del mese di novembre 2012. ~~IL RESTANTE IMPORTO DI € 13.000,00 IN TRE RATE~~ SU PRESENTAZIONE DI FATTURA;
MENSILI DI PARI IMPORTO DA PAGARE SU PRESENTAZIONE DI FATTURA
Con apposita comunicazione della L.I.D.A. saranno definite le procedure per l'accredito tramite bonifico bancario delle somme pattuite sulle coordinate che verranno definite in tale occasione.

11. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione vale IN VIA SPERIMENTALE per il periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, e può essere rinnovata previa nuova contrattazione tra le parti.



12. RAPPORTI CON L'AREA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

La L.I.D.A. collabora con il personale dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. in ordine all'attivazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela del benessere degli animali ed il rispetto delle prescritte condizioni igienico-sanitarie.

13. VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune di Ortona potrà in qualsiasi momento eseguire e fare eseguire controlli e verifiche al fine di accertare che i servizi in convenzione siano gestiti dalla L.I.D.A. con la dovuta diligenza. Il Comune, senza necessità di preavviso, può effettuare visite ed ispezioni nei luoghi deputati alla gestione dei servizi pubblici, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale. Le parti si impegnano a verificare congiuntamente il corretto andamento del servizio in convenzione, mediante specifici incontri operativi da tenersi con cadenza almeno trimestrale.

14. RESPONSABILITÀ

La L.I.D.A. si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare, durante lo svolgimento dei loro servizi agli addetti, da aggressioni o morsicature e da cose o eventi nell'ambito del perimetro del Canile Rifugio. La L.I.D.A. si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio, di cui alla presente convenzione. Il Comune di Ortona, pertanto, si ritiene sollevato da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nell'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.

15. OSSERVANZA DELLA VIGENTE NORMATIVA

La L.I.D.A. si impegna, nell'espletamento dei servizi in convenzione, ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le statuizioni di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L.R. 86/99. Con riferimento al trattamento dei dati personali, l'organizzazione di volontariato si impegna ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003.

16. NATURA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE

I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione, il Comune potrà sostituire la L.I.D.A. tramite il ricorso ad aziende specializzate, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa organizzazione.

17. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune può dichiarare la risoluzione della presente convenzione causa:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalla L.I.D.A. ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di diffida da parte del Comune;
2. sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune.

La L.I.D.A. può chiedere la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell'erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 30 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione per uno dei motivi di cui ai sopra citati punti del presente articolo.

18. RECESSO ANTICIPATO

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione previo formale preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A. R.

19. CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire in via preventiva gli opportuni tentativi di composizione bonaria delle stesse, innanzi al Dirigente del Settore di riferimento. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di CHIETI.



Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - Sezione di ORTONA

20. ESENZIONI

La presente convenzione, in duplice originale, é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 266/91 .

21. NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di Legge e regolamenti in vigore.

Ortona, 31 luglio 2012

Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Ortona

Il Presidente Paola Stollavagli